REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/72 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1972

che modifica, in materia di nomenclatura tariffaria, i regolamenti (CEE) nn. 522/70 e 653/71 relativi ai regimi applicabili ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare ed originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a seguito della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 9 giugno 1970, parzialmente accettata con decisione del Consiglio del 21 giugno 1971 (1), il testo dell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2) è stato modificato, in materia di nomenclatura tariffaria, dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (3) ; che è quindi opportuno adattare alla nuova nomenclatura della tariffa doganale comune risultante da tale modifica il regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (4) e il regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenia (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dei regolamenti (CEE) nn. 522/70 e 653/71, i termini « della sottovoce 07.06 B » sono sostituiti dai termini « della sottovoce 07.06 A ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso à applicabile dal 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

(1) GU n. L 137 del 23. 6. 1971, pag. 10.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(3) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(4) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.
(5) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.